

## **TI\_GERICHTE 32.2002.26 vom 14. Januar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2002.26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.26)

FR: TI\_GERICHTE 32.2002.26 du 14 janvier 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2002.26 del 14 gennaio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

giugno 2001, doc. AI \_). Tuttavia tale notifica difettosa non ha causato all'assicurato alcun pregiudizio, poiché i genitori, tramite il loro legale, hanno comunque interposto il tempestivo ricorso che ci occupa. Nel merito 2.3. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LAI i provvedimenti d'integrazione sono: § i provvedimenti sanitari (lett. a); § i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione e riformazione professionale, collocamento) (lett. b); § l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza agli assicurati grandi invalidi d'età inferiore a 20 anni (lett. c); § la somministrazione di mezzi ausiliari (lett. d); § il pagamento di indennità giornaliera (lett. e).

2.4. L'art. 12 LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV Nr. 47 p. 132). La norma persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata dell'affezione (Rapporto della Commissione degli esperti per la revisione dell'AI del 1° luglio 1966, pag. 31; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1). La legge definisce provvedimenti sanitari, che non sono assunti dall'AI, quelli tesi alla "cura vera e propria del male". Fintanto che sussiste uno stato patologico labile, che può essere trattato con provvedimenti sanitari volti alla cura causale o sintomatica dell'affezione di base o delle sue conseguenze, essi sono considerati, dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali, come cura vera e propria del male (T. Locher, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 189). La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile a un danno alla salute, avente carattere di malattia, non ancora stabilizzato (Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, pag. 217). Pertanto tutti i provvedimenti che tendono alla cura, rispettivamente alla guarigione di malattie evolutive non rientrano nel campo dell'AI (DTF 104 V 81, consid. 1; SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90 consid. 1a). Ai sensi dell'art.5 cpv. 2 LAI, le persone d'età inferiore 20 anni, menomate nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla salute cagionerà

probabilmente un'incapacità al guadagno. Pertanto, secondo la giurisprudenza, nel caso di questi assicurati si possono ordinare dei provvedimenti sanitari se servono per l'espletamento di una integrazione professionale anche se l'affezione alla salute è ancora labile, nella misura in cui senza questi provvedimenti ne risulterebbe un danno alla salute o un'affezione stabilizzata comprometterebbe sia la formazione professionale che l'attività lucrativa o entrambe ( " Bei nichterwerbstätigen Versicherten vor dem vollendeten 20. Altersjahr ist zu beachten, dass diese nach Art. 5 Abs. 2 IVG als invalid gelten, wenn ihr Gesundheitsschaden künftig wahrscheinlich eine Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird (vgl. Näheres bei Art. 5 Abs. 2). Daher können bei Jugendlichen medizinische Vorkehren schon dann überwiegend der beruflichen Eingliederung dienen und trotz des einstweilen noch labilen Leidenscharakters als medizinische Massnahmen von der IV übernommen werden, wenn ohne diese Vorkehren eine Heilung mit Defekt oder ein sonstwie stabilisierter Zustand einträte, wodurch die Berufsbildung oder die Erwerbsfähigkeit oder beide beeinträchtigt würden ( EVGE 1962 316 , 1964 19 , 1968 46 , 1969 227 ; BGE 98 V 214 , 100 V 33 f., 43 und 99, 105 V 20 ; ZAK 1966 101, 1970 556)", cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 84, sottolineatura del redattore, cfr. anche Pratique VSI 2000 consid. 1, pag. 66).

2.5. In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a causa della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di queste spese, se tale formazione è confacente alle loro attitudini. E' considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI). Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l'acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982 pag. 471). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAI lett. c, è parificato alla prima formazione professionale, il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare sostanzialmente la capacità al guadagno. Un provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 16 LAI entra in linea di conto se la formazione scelta dall'assicurato corrisponde manifestamente alle sue attitudini e se è suscettibile di favorire un giorno, in modo durevole e importante, un'attività grazie alla quale guadagnerà almeno una parte di quanto necessita per coprire le spese di mantenimento (Valterio, Droit et pratique de l'AI pag. 129).

2.6. Infine, sono assegnati sussidi per l'istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere tenuti a frequentarla. L'istruzione scolastica speciale comprende la formazione scolastica propriamente detta, come anche, per i minorenni incapaci o poco idonei ad assimilare i rudimenti scolastici, provvedimenti destinati a sviluppare la loro abilità manuale e la loro attitudine agli atti ordinari della vita e ai contatti con l'ambiente (art. 19 cpv. 1 LAI). La necessità di ricevere una formazione scolastica presuppone un'invalidità ai sensi degli art. 4 e 5 LAI, per la quale è necessario prendere delle misure speciali per ridurne e annullare gli effetti (Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 144; Meyer-Blaser, "Die Bedeutung der

Sonderschulzulassung für den Leistungsanspruch gegenüber der Invalidenversicherung", in SZS 1989 pag. 68). 2.7. Prima dell'esame della fattispecie in esame, occorre rilevare come, a seguito della mancata notifica del progetto di decisione (cfr. doc. AI \_) all'assicurato rispettivamente ai suoi genitori, questi non abbiano avuto la possibilità di potersi esprimere preventivamente in merito al rifiuto da parte dell'UAI di erogare le chieste prestazioni assicurative. Infatti, secondo l'art. 73bis cpv. 1 OAI, prima che l'ufficio AI si pronunci sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, esso deve dare all'assicurato, o al suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto. Questa procedura di decisione preliminare ( o progetto di decisione), oltre a sgravare l'autorità di ricorso, concede all'assicurato il diritto di essere sentito (DTF 119 V 434 consid. 3c). Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, DTF 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, DTF 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Una violazione di tale diritto – di natura formale – comporta, indipendentemente dall'esito del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata (DTF 126 V 132 consid. 2b, DTF 124 V 183 consid. 4, DTF 122 II 469 consid. 4a, DTF 121 I 232 consid. 2a, DTF 120 V 362 consid. 2a, con i relativi riferimenti di giurisprudenza). In via eccezionale ciò non accade se il difetto ■ non particolarmente grave ■ può essere sanato, in quanto la parte interessata ha la possibilità di determinarsi davanti un'autorità di ricorso che dispone di piena cognizione in merito ai fatti ed al diritto ( DTF 126 V 132 consid. 2b con riferimenti, cfr. anche DTF 116 V 39; DTF 110 V 113). A mente del TCA, nella presente vertenza, tale violazione del diritto di essere sentito è da considerare come grave e non può essere sanata. Infatti, nella sentenza 26 agosto 1992 (pubblicata in RDAT 1993 I pag. 223) in ambito AI, questo Tribunale ha avuto modo di rilevare come la violazione del diritto di consultare gli atti prima della decisione costituisce grave violazione del diritto di essere sentito, che non può essere sanata in corso di procedura. Tale assunto è stato del resto ribadito dal TFA, sempre in materia AI, in DTF 116 V 187 consid. 3c = RCC 1991, pag. 227 consid. 3c. Del resto, la rigorosa giurisprudenza del TFA in merito al diritto di essere sentito è stata ultimamente ribadita in DTF 126 V 130, in cui l'Alto Tribunale ha in particolare rilevato come prima dell'emanazione di una decisione di sospensione delle indennità di disoccupazione, l'autorità amministrativa deve dare all'assicurato la possibilità di esprimersi sulla ventilata sanzione. 2.8. La decisione contestata va annullata anche perché è stata intimata prima della scadenza del termine utile per presentare la presa di posizione sul progetto di decisione. Infatti, con atto del 27 dicembre 2001 l'UAI aveva assegnato alla CTR due settimane per presentare delle osservazioni in merito al prospettato rifiuto di concedere delle prestazioni assicurative. Ritenuto che tale termine è stato impartito durante le ferie giudiziarie natalizie ( dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso, cfr. art. 22a lett. c LPA, applicabile nell'AI in virtù dei rinvii degli art. 96 LAVS e 81 LAI), previste anche nella procedura amministrativa (cfr. DTF 122 V 67-68 consid. 4b, cfr. anche STCA 28 marzo 2002 nella causa I.M., inc. 32.02.10) , lo stesso ha iniziato a decorrere il 3° gennaio 2002. Infatti, in caso di decorrenza

del termine dopo le ferie, il primo giorno seguente le ferie non deve essere computato per la fissazione della scadenza del termine (DTF 122 V 60, DTF 79 I 245; SJ 1996, 310; ZBJV 1996, 353). Pertanto il termine è giunto a scadenza il 16 gennaio 2002, mentre la decisione contestata è stata emessa il 14 gennaio 2002. In tal modo, dunque, la Commissione tutoria, a prescindere dalla legittimità di rappresentare l'assicurato, non avrebbe avuto modo di prendere posizione sul progetto di decisione nel termine ivi indicato, ciò che costituisce, come visto al considerando precedente, una grave violazione del diritto di essere sentito.

2.9. Con la decisione contestata l'amministrazione ha negato all'assicurato dei provvedimenti di prima formazione professionale, rifiutando in particolare di assumersi i costi della retta dell'Istituto \_\_\_\_\_. Non ha invece preso posizione sull'altra richiesta dell'assicurato, ossia l'assunzione da parte dell'AI dei costi relativi alla psicoterapia quale provvedimento sanitario. Solo in sede di risposta l'UAI ha preso posizione in merito, negando tale diritto. Va qui rilevato che la decisione costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 44 in fine). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del TFA, per economia processuale la procedura di ricorso può essere estesa ad un oggetto d'impugnativa (Anfechtungsgegenstand) non facente parte della decisione contestata, vale a dire estraneo alla situazione giuridica determinata dal provvedimento attaccato. Tale oggetto comunque deve essere maturo per un giudizio (spruchreif) ed avere delle connessioni così strette con la questione principale litigiosa da considerarle una unità di fatti (Tatbestandsgesamtheit). Inoltre l'amministrazione si deve essere pronunciata su questa questione almeno sotto forma di una dichiarazione resa nel corso della procedura del ricorso principale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; DTF 110 V 51 consid. 3b). Nel caso in esame, dal momento che la decisione amministrativa deve essere annullata per violazione del diritto di essere sentito, rimane superfluo accertare se vi sono i presupposti per estendere l'esame giudiziale anche al diniego di provvedimenti sanitari.

2.10. In conclusione, constatata la violazione del diritto di essere sentito dell'assicurato, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti sono quindi rinviati all'amministrazione. L'UAI valuterà quindi nuovamente la fattispecie, tenendo in considerazione tutti gli aspetti della stessa, nonché dei fatti nel frattempo accaduti, quindi anche quelli dopo l'emissione della decisione contestata, e dell'accertamento eseguito dal TCA. In seguito, l'amministrazione emetterà una nuova decisione, pronunciandosi anche sul diritto a provvedimenti sanitari, intimandola ai genitori dell'assicurato, previa assegnazione di un termine per presentare delle osservazioni ai sensi dell'art. 73bis OAI.

2.11. In via abbondanziale, secondo questo TCA, è comunque opportuno rilevare come i genitori dell'assicurato non abbiano chiesto unicamente l'assunzione da parte dell'AI di una terapia psichiatrica, per altro già riconosciuta dal 1° maggio 1998 al 30 settembre 2000 (doc. AI \_), ma anche delle misure reintegrative professionali di natura scolastica ("retta per il collocamento in struttura educativo-terapeutica adeguata"), atteso che il ragazzo, stando almeno alla domanda di prestazioni (doc. AI \_), non risulta aver terminato una formazione scolastica (egli è stato esonerato dalla frequenza scolastica). Del resto, se con rapporto 17 dicembre 2001 la Clinica psichiatrica \_\_\_\_\_ ha ritenuto prematuro di pronunciarsi sull'opportunità di eventuali provvedimenti d'integrazione professionale, proponendo l'erogazione di una rendita (doc. AI \_), d'altro canto l'Istituto \_\_\_\_\_, seppur rilevando come il ragazzo non abbia manifestato delle motivazioni in merito ad un iter professionale, ha comunque proposto un collocamento in una diversa struttura (doc. \_). A

questo va aggiunto il parere dello psichiatra curante, il quale ha sostenuto che il ragazzo “presenta un grave disturbo della personalità che, da una parte giustifica ora l’incapacità ad assumere un’attività lucrativa, necessita però di strutture specifiche d’integrazione socioprofessionale che integrino la presa a carico psichiatrica “(doc. \_ ). Nell’ambito dei provvedimenti sanitari per minori di 20 anni (cfr. consid. 2,5), va comunque precisato che il trattamento psichiatrico di giovani, è preso a carico dell’AI a condizione che l’affezione psichica molto verosimilmente cagioni postumi stabili, difficili da correggere, che ostacolerebbero considerevolmente o impedirebbero una futura formazione professionale e l’esercizio di un’attività lucrativa. Sono tuttavia esclusi provvedimenti sanitari se rivolti ad affezioni psichiche che, secondo lo stato attuale delle conoscenze mediche, non possono essere migliorate senza una cura continuata, come schizofrenia (cfr. DTF 105 V 19s), o altre psicosi (cfr. DTF 100 V 41; cfr. in merito Mayer-Blaser, op. cit. p.84; Pratique VSI 2000 pag. 67 consid. 1; marginali 645-647/845-847.3 e 645-647/845.4 della Circolare sui provvedimenti sanitari dell’assicurazione per l’invalidità (CPSI), edita dall’UFAS, nell’edizione in vigore dal 1° novembre 2001). Del resto, se la misura sanitaria è in stretta connessione con un altro provvedimento d’integrazione, si tratta allora di un provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 12 LAI, e non di una semplice cura del male. In tal senso, ad esempio, i costi di una terapia psichiatrica sono assunti dall’AI, nel caso di un bambino in età prescolastica, se tale terapia è necessaria affinché l’assicurato possa frequentare la scuola primaria. Se il danno alla salute perdura, la psicoterapia deve essere a carico dall’assicurazione invalidità, solo se essa è complementare all’istruzione speciale od altre misure pedagogiche e se una separazione dei due provvedimenti mette in forse le possibilità di successo (cfr. Meyer-Blaser, op. cit. pag. 91).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.